

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione
Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000238-08/05/2018-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che ne modifica in parte gli allegati;

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;

Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante: *"Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose"*;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, recante: *"Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie"*;

Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174, recante: *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999* e, in particolare, l'allegato all'appendice C - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia (RID);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante: *"Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n.448, recante: *"Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione"*;

Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici per le comunicazioni e per l'economia nazionale 2 settembre 1925, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 ottobre 1925, n.232, recante: *"Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti"*, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 luglio 1930, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 1930, n. 261, recante: *"Approvazione delle*

norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti”;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n° 138-T, che definisce l’atto di concessione della infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2011, recante: “ *Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose*”;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017, n° 585, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2018, n.12, in materia di omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose;

Vista la circolare n° 59 del 23 novembre 2017 della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, relativa al rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container);

Vista la circolare dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n° 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le istruzioni operative per l’irrogazione di sanzioni da parte della medesima Agenzia;

Visto il parere dell’Avvocatura dello Stato di cui alla nota prot. CT 18266/2017 sez. VII, che conferma che gli obblighi di accertamento delle violazioni nell’ambito del trasporto di merci pericolose per ferrovia sulla base della normativa vigente nonché il servizio di polizia ferroviaria sono attribuiti al gestore dell’infrastruttura;

Ritenuto necessario garantire un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di trasporto ferroviario delle merci pericolose e quindi scongiurare una riduzione dei soggetti chiamati ad effettuare tali attività;

Considerato opportuno ribadire le attribuzioni di responsabilità attraverso la definizione di un quadro di indirizzo generale chiaro anche in relazione alla complessità oggettiva data dal quadro regolatorio in vigore e dal necessario raccordo tra la normativa internazionale di riferimento ed il quadro legislativo nazionale;

Ritenuta necessaria l’emanazione di un provvedimento che, nel pieno rispetto di tutte le norme primarie ed a valle di una ricognizione dei compiti già assegnati ai tutti i soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose, individui puntualmente compiti e responsabilità in un ambito di specifica competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale quello del trasporto di merci pericolose per ferrovia;

DISPONE:

1. Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nel rispetto del quadro regolatorio vigente in materia di trasporto merci pericolose ferroviario e multimodale, emana specifici provvedimenti al fine di riordinare e regolamentare i rapporti tra soggetti pubblici e privati nell’ambito dei compiti agli stessi già attribuiti dalla normativa vigente.

2. L'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e RFI S.p.A. adottano ogni utile azione volta a dare seguito alle disposizioni eventualmente definite ai sensi del comma 1.
3. L'assolvimento dei compiti assegnati dai provvedimenti di cui al comma 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


IL MINISTRO

